



CONFINDUSTRIA

**NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO
DELL'AREA POLITICHE FISCALI**

25 ottobre – 7 novembre 2021





AGGIORNAMENTO PRASSI

4



**EVENTI, CONVEGNI
E DOCUMENTI DELL'AREA**

14



NEWS

16



APPROFONDIMENTO MENSILE

27

AGGIORNAMENTO PRASSI



Provvedimento
n. 293384 del 2021



ESTEROMETRO NUOVE REGOLE

A partire **dal 1° gennaio 2022** la comunicazione dei dati delle **operazioni transfrontaliere** (cd. esterometro), dovrà essere trasmessa dagli operatori IVA residenti all’Agenzia delle Entrate utilizzando **esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML** come previsto per le fatture elettroniche.

Si rammenta che attualmente è possibile comunicare tali dati all’Agenzia con due modalità alternative:

- a. Predisposizione e invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate da e verso l’estero nel trimestre di riferimento (trasmissione cumulativa);
- b. Per ogni operazione attiva, predisposizione e invio al Sistema di Interscambio, di un file XML che rispetta le caratteristiche della fattura elettronica, indicando all’interno del “Codicedestinatario” il valore convenzionale “XXXXXXXX”. In aggiunta, per le operazioni passive rilevanti in Italia, chi optava per l’integrazione o per l’autofatturazione tramite procedura elettronica non era tenuto a comunicare i dati delle operazioni tramite esterometro (i dati infatti venivano comunicati automaticamente).

Con la nuova disciplina viene eliminata la possibilità di trasmissione trimestrale e diventa obbligatoria la trasmissione dei dati delle singole operazioni tramite SDI nel rispetto delle regole indicate nel *paragrafo “9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere”* delle specifiche tecniche aggiornate dal provvedimento in commento. Altra novità consiste nei nuovi termini per adempiere alla trasmissione dei dati, molto più contratti rispetto a quelli attuali (ad oggi la comunicazione è trimestrale).

Di seguito una sintetica tabella riassuntiva delle nuove regole.

NUOVE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2022

OPERAZIONI	MODALITA DI COMUNICAZIONE DEI DATI	TERMINI PER LA TRASMISSIONE
Attive (svolte nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia)	Comunicare al Sistema di Interscambio (SdI) tramite un file XML che rispetta le caratteristiche della fattura elettronica, indicando all'interno del "Codicedestinatario" il codice convenzionale "XXXXXXXX"	Entro i tempi di emissione delle fatture e di certificazione dei corrispettivi, ossia entro 12 giorni dall'effettuazione delle operazioni
Passive (ricevute da soggetti non stabiliti in Italia)	Trasmettendo a SdI i file XML contraddistinti a seconda dei casi (integrazione - autofattura) dai codici "TipoDocumento" TD17, TD18, TD19. Il campo "CodiceDestinatario" dovrà essere valorizzato con il codice utilizzato dal cessionario/committente per la ricezione delle fatture elettroniche, ossia alternativamente il codice destinatario del canale accreditato a SdI oppure "0000000" se riceve al proprio indirizzo PEC o nel caso abbia registrato l'indirizzo telematico nella propria area riservata	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura o di effettuazione dell'operazione

NB. Vale la pena evidenziare che la nuova disciplina di trasmissione dati **non sostituisce l'obbligo di fatturazione** che rimangono due adempimenti ben distinti. Quindi, anche dal 1° gennaio 2022, un'operazione transfrontaliera dovrà essere documentata tramite fattura cartacea o analogica ma i dati dell'operazione dovrà essere comunicata all'Agenzia, entro i nuovi termini e nel rispetto delle citate regole tecniche.

Risp. Interp.
n. 752 del 2021



ALIQUOTA IVA PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Come in precedenza affermato con riguardo alle basi per pizze, l'Agenzia chiarisce che anche le **basi per pinse** devono ritenersi ricomprese, ai fini IVA, fra i prodotti della “panetteria ordinaria” ove preparati con specifici ingredienti e sostanze ammessi dalla disciplina del settore della panetteria (art. 75 comma 2 della L. 413/91). Conseguentemente, alle cessioni di tali beni potrà applicarsi **l'aliquota IVA agevolata del 4%** (n. 15, Tab. A, parte II, del DPR 633/72).

Viceversa, qualora le basi siano farcite o preparate con ingredienti differenti, dovranno considerarsi prodotti della “panetteria fine” alle cui cessioni si applica l'aliquota IVA del 10% (n. 68, Tab. A, parte III, del DPR 633/72) (cfr. risposte nn. 546 e 547 del 2021).

IVA - ULTERIORI PRONUNCE



Risp. Interp.
n. 756/2021

Risp. Interp.
n. 757/2021

GRUPPO IVA

Le operazioni effettuate da una branch italiana (stabile organizzazione) nei confronti della casa madre UK aderente ad un Gruppo IVA inglese restano **rilevanti ai fini IVA** anche se effettuate dopo l'uscita dal Regno Unito dall'Unione europea (Brexit). Ciò a condizione che l'istituto previsto dalla normativa inglese continui a integrare la nozione di Gruppo IVA secondo i principi unionali (art.11 Direttiva 2006/112/CE).

Ne consegue che la SO italiana può chiedere il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti in quanto soggetto che effettua prevalentemente operazioni non soggette ad imposta senza dover ricorrere alla disciplina dei rimborsi a soggetti extra-UE (art. 38-ter DPR 633/72).

Le società **neocostituite, anche se controllate integralmente** da una società partecipante al Gruppo IVA, potranno partecipare al regime solamente a decorrere dall'**anno successivo** a quello in cui si siano instaurati i vincoli finanziario, economico e organizzativo, come ordinariamente previsto per l'ingresso di nuovi soggetti (risoluzione n. 30/E del 7 maggio 2021). Questo al fine di impedire che possano fondersi in un unico soggetto passivo IVA entità legate da vincoli occasionali e temporanei.



Risp. Interp.
n. 759/2021

ACCESSORIETÀ IVA

Il servizio di tele-monitoraggio domiciliare pre e post-chirurgico **non** può ritenersi **prestazione accessoria** (ai sensi dell'art. 12 DPR 633/72) alla cessione dei dispositivi impiantabili a pazienti con patologie cardiache, alle quali si applica l'aliquota IVA ridotta del 4%. L'Agenzia disconosce il nesso funzionale in quanto da un punto di vista tecnologico i dati e i parametri vitali monitorati non sono rilevati ed elaborati dai dispositivi impiantati ma da altri strumenti ed inoltre il servizio di tele-monitoraggio potrebbe essere reso anche a pazienti non ancora sottoposti a impianto. Di conseguenza, alle prestazioni di servizi suddette non sarà possibile applicare il medesimo trattamento IVA dell'operazione principale e dovrà, invece, applicarsi l'aliquota IVA ordinaria.

Risp. Interp.
n. 762/2021

NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE E RIMBORSO (artt. 26 e 30- ter DPR 633/72)

L'Agenzia ribadisce che l'istituto del “**rimborso anomalo**” per recuperare l'IVA non dovuta è uno **strumento eccezionale e residuale** rispetto a quello ordinario delle note di variazione. Tuttavia, il diritto al rimborso è comunque riconosciuto, laddove vi sia stato un errore a fronte del quale il **rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente**, circostanza che ricorre, ad esempio, quando risulti accertato che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale (annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad esercitare il diritto alla detrazione).

Risp. Interp.
n. 720 del 2021



**CREDITO D'IMPOSTA BENI
STRUMENTALI NUOVI**
(art.1, comma 1056 L.
178/2020) -
**MAGAZZINI
AUTOPORTANTI**

L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi con riferimento agli **investimenti in magazzini automatizzati "autoportanti"**.

Nel caso di specie, una società immobiliare, facente parte di un gruppo che aderisce al **consolidato fiscale**, ha intenzione di costruire un polo logistico per attività di immagazzinamento, stoccaggio e gestione delle spedizioni presso cui verrà installato un **magazzino automatizzato autotrasportante refrigerato**. La società intende effettuare l'investimento in proprio e acquistare il magazzino attraverso contratti di **leasing**. Tale magazzino sarà, poi, concesso in **locazione operativa** ad una società del gruppo e sarà interconnesso ai sistemi gestionali di fabbrica di quest'ultima.

Di seguito i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia su diversi temi emersi con riferimento al caso descritto.

- ❑ **I magazzini automatizzati "autoportanti" sono agevolabili anche con il credito d'imposta in beni strumentali nuovi.** L'Agenzia, in sostanza, ha esteso alla nuova disciplina i chiarimenti legislativi già espressi in materia di iperammortamento. Con una norma di interpretazione autentica (art. 3-quater, comma 4 del DL 135/2018) è stato infatti stabilito che il costo agevolabile dei *magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica* (di cui all'Allegato A della Legge n.232 del 2016) si intende comprensivo **anche** del costo attribuibile alla **scaffalature autoportanti**, nonostante la loro intrinseca natura "immobiliare" dovuta al fatto di essere, oltre che una componente "impiantistica" asservita agli impianti di movimentazione, anche parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato.

Con questa norma il legislatore ha voluto, sostanzialmente, assicurare identità di trattamento, ai fini dell'agevolazione, agli investimenti in magazzini automatizzati "tradizionali" e "autoportanti". In questi ultimi, infatti, le scaffalature asservite agli impianti di movimentazione, costituendo elementi del fabbricato, rilevano ai fini della rendita catastale e ciò avrebbe potuto dare luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, agli effetti dell'agevolazione, rispetto agli analoghi investimenti in magazzini automatizzati non costituenti fabbricati.

- ❑ **Concessione in locazione operativa a terzi dei beni oggetto dell'investimento.** Come già chiarito dall'Agenzia in tema di iper-ammortamento, sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio (circolare n. 4/E del 2017). Tuttavia, anche tali beni possono fruire dell'agevolazione **a condizione che il servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività principale o una delle attività tipiche abitualmente svolte dell'impresa.** In altri termini, i beni concessi in locazione saranno agevolabili purché l'impresa sopporti i rischi dell'investimento e fruisca dei benefici derivanti dalle attività industriali nei cui processi si inserisce il bene. (principio di diritto n. 2 del 2020). In considerazione delle numerose analogie esistenti con la disciplina dell'iper-ammortamento, l'Agenzia ritiene applicabili tali principi anche al credito d'imposta in beni strumentali nuovi.
- ❑ L'Agenzia ribadisce che **il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, **può essere liberamente trasferito nell'ambito del consolidato fiscale, non sussistendo alcun espresso divieto sul punto** (cfr. risposta n. 508 del 2021). Infatti, laddove il legislatore ha voluto escludere la possibilità di cedere o trasferire all'interno del consolidato un credito di imposta, lo ha fatto in maniera espressa così come è avvenuto, ad esempio, nel caso del credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).

Provvedimento n.
293378 del 2021



CREDITO IMPOSTA RIMANENZE MAGAZZINO - SETTORE TESSILE E MODA

L'Agenzia ha definito **i termini per la presentazione delle comunicazioni** per fruire del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis del DL 34/2020).

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato:


dal 29.10.2021 al 22.11.2021	con riferimento al periodo d'imposta in corso al 10.03.2020 (2020 per i soggetti "solari")
dal 10.05.2022 al 10.06.2022	con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021

Si ricorda che la fruizione del beneficio sarà consentita solo in seguito all'autorizzazione da parte della Commissione europea a cui seguirà un provvedimento dell'Agenzia che renderà nota la percentuale per la determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile.

VAI AL PROVVEDIMENTO

https://www.agenziaentrate.gov.it/portal_e/documents/20143/3844127/Provvedimento_28.10.2021.pdf/88a43f52-e21e-ac92-0e7a-be757428cf17

Risp. Interp.
n. 761 del 2021



**DISALLINEAMENTO
TRA VALORI
CIVILISTICI E FISCALI**
(artt. 102, comma 2
e 109 del TUIR)

L'Agenzia fornisce chiarimenti sulle modalità di recupero dei disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali dei beni ammortizzabili.

Nel caso di specie, una società (IAS Adopter), prima del 2019, ammortizzava contabilmente alcuni beni in base alla previsione di una loro certa vita utile, applicando i rispettivi (e diversi) coefficienti di ammortamento civilistici e fiscali nell'esercizio di entrata in funzione dei beni (2018), secondo il criterio del pro-rata temporis. Si creavano, quindi, dei disallineamenti - tra la quota fiscalmente deducibile e quella imputata a conto economico - riassorbiti con variazioni in aumento. Nel 2019 emergeva che la vita utile effettiva dei cespiti era maggiore rispetto a quella adottata civilisticamente e in applicazione dei principi IAS (16 e 8) veniva revisionata la vita utile delle classi merceologiche che comportava l'imputazione a conto economico di una quota di ammortamento inferiore rispetto a quella massima fiscalmente deducibile.

Alla luce della variazione della vita utile dei beni, ci si chiede quale sia il periodo d'imposta in cui deve essere riassorbito il **disallineamento** che scaturisce dalla **diversa dinamica temporale dell'ammortamento civilistico rispetto a quello fiscale**, generatosi nei periodi d'imposta precedenti ed emerso nell'anno di entrata in funzione del cespite. L'Agenzia, estendendo i principi espressi nella Risoluzione n. 98/2013, chiarisce che tale disallineamento può essere riassorbito, ai fini Ires, attraverso un incremento delle quote annue di ammortamento fiscale fino al limite massimo costituito dal coefficiente tabellare (differenza tra quota di ammortamento calcolata in base ai coefficienti di cui al DM 31 dicembre 1988 e quota di ammortamento imputata a conto economico): la variazione in diminuzione così determinata, potrà essere recuperata **nel primo periodo di imposta in cui vi è capienza per la deduzione di un'ulteriore quota di ammortamento fiscale**.



**EVENTI,
CONVEGNI
E DOCUMENTI
DELL'AREA**

EVENTI



5 novembre 2021

Webinar *Confindustria Sardegna meridionale*

Welfare aziendale: opportunità e benefici per imprese e lavoratori -

Intervento sul tema degli strumenti a disposizione delle aziende per migliorare la produttività e ridurre i costi.



Provvedimento n. 291090 del 2021

Si segnala che è disponibile il **nuovo modello di comunicazione** per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES).

Tale aggiornamento si è reso necessario per dare attuazione alle novità introdotte dal “decreto semplificazioni” (DL 77/2021) che, si ricorda, ha modificato la disciplina riguardante il credito di imposta per gli investimenti nelle ZES **elevando il limite massimo del costo complessivo agevolabile** di ciascun progetto da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro ed estendendo la misura agevolativa all'acquisto dei beni immobili strumentali. È stato così introdotto **nel quadro B** della nuova versione del modello, **un nuovo riquadro per l'indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021** (data di entrata in vigore del decreto).

La nuova versione aggiornata **sostituisce il precedente modello a decorrere dal 28 ottobre 2021** e dovrà essere utilizzata sia per l'invio di nuove richieste, sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinuncia al credito d'imposta richiesto con precedenti versioni del modello.

Il modello permette la compilazione dei soli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 anche se il credito d'imposta Mezzogiorno e il credito d'imposta ZES sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I modelli saranno nuovamente aggiornati appena sarà adottata la nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per quanto riguarda il credito d'imposta nei comuni del sisma del Centro-Italia, invece, la sua proroga al 31 dicembre, operata dall'articolo 9, comma 1-bis, del DL 73/2021, deve ancora essere autorizzata dalla Commissione europea, per questo motivo il modello non permette ancora la compilazione.

VAI AL PROVVEDIMENTO, AL MODELLO E ALLE ISTRUZIONI
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-27-ottobre-2021-credito>



VAI ALLA CIRCOLARE

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930122/Circolare_13_02.11.2021.pdf/0e7e51e0-d04b-5352-494c-bc21aba0691c

Circolare n. 13/E del 2 novembre 2021

L'Agenzia fornisce chiarimenti relativi alla disciplina del **credito d'imposta sanificazione** (art. 32 DL 73/2021 - cd. decreto "Sostegni-bis").

Si ricorda che il credito di imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

In particolare, con riferimento all'ambito oggettivo e alle nuove spese ammesse per la "**somministrazione di tamponi**", l'Agenzia ha chiarito che vadano **ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa** (ad esempio, acquisto di tamponi, spese del personale sanitario, ecc.) purché sostenute **a favore di coloro che prestano attività lavorativa** presso i soggetti beneficiari.

L'Agenzia ribadisce che sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Il termine per l'inoltro delle richieste è scaduto in data 4 novembre 2021.

L'Agenzia determinerà e renderà nota sulla base delle comunicazioni ricevute, la percentuale di credito fruibile in base alle risorse disponibili.



ACCORDI PREVENTIVI BILATERALI E MULTILATERALI

Provvedimento n. 297428 del 2021

Si segnala che in data 2 novembre 2021 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate relativo alle **modalità di determinazione e di pagamento della commissione per l'accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali** (attuazione dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 31-ter DPR 600/73).

- Modalità di accesso alla procedura. L'istanza va redatta in carta libera e inviata all'Ufficio a mezzo PEC (dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it) o in alternativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite consegna diretta all'Ufficio.
- Condizioni. L'ammissibilità dell'istanza è subordinata al pagamento di una commissione determinata come segue:

Occorre fare riferimento all'ultimo bilancio consolidato disponibile alla data di presentazione dell'istanza

Fatturato complessivo del gruppo (al quale appartiene l'impresa istante con attività internazionale)	Commissione da pagare	In caso di rinnovo dell'istanza la commissione è ridotta della metà
< 100 mln di euro	10.000 euro	
Compreso tra 100 mln e 750 mln di euro	30.000 euro	
> 750 mln di euro	50.000 euro	

- Presentazione di più istanze di accordo preventivo bilaterale o di un'istanza di accordo preventivo multilaterale aventi ad oggetto le medesime operazioni con Stati diversi. L'istante deve versare la commissione per ciascuna istanza bilaterale o per ciascuno Stato estero controparte dell'istanza multilaterale.

Deve essere **versata**, tramite modello F23 indicando il codice tributo, **prima** della presentazione dell'istanza (a cui dovrà essere allegata la copia del versamento).
Nb. In caso di inammissibilità dell'istanza la commissione viene restituita.



Provvedimento n. 298662 del 2021

L'Agenzia delle Entrate ha **prorogato** dal 30 settembre **al 31 dicembre 2021** il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il provvedimento prevede la possibilità per chi ha effettuato o effettuerà l'adesione entro il nuovo termine, di **accedere a tutte le fatture emesse e ricevute tramite Sistema di interscambio (Sdl) a partire dal 1° gennaio 2019** (data di avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica). L'adesione al servizio consentirà di consultare e scaricare le fatture fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte di Sdl.

Infine, l'Agenzia rammenta che l'adesione ai servizi di acquisizione **consultazione non comporta l'automatica adesione al servizio di conservazione**.
I due servizi hanno finalità differenti e richiedono, ognuno, una specifica adesione.

VAI AL PROVVEDIMENTO

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930016/Provvedimento+proroga+consultazione_2.11.2021.pdf/8ba848e0-6823-9c06-5972-6f6facaf1530



ESPORTATORE ABITUALE

Provvedimento n. 293390 del 2021

Il provvedimento dà attuazione alle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 1079-1083 L. 173/2020) che consentono all’Agenzia delle Entrate di eseguire specifici **controlli** sui soggetti che acquisiscono lo status di **esportatore abituale**.

Laddove i controlli preventivi facciano emergere irregolarità, l’esportatore abituale non potrà utilizzare la procedura telematica per la presentazione delle lettere d’intento. Inoltre, è stato introdotto un sistema automatizzato che blocca la procedura di emissione della fattura elettronica nella quale il fornitore indichi il protocollo di ricezione di una lettera d’intento che è stata invalidata a seguito dei suddetti controlli.

Per attuare le procedure automatizzate di controllo e analisi del rischio, il provvedimento prevede **dal 1° gennaio 2022 una serie di adempimenti** a carico degli operatori.

Campi fattura	Cosa inserire	
campo 2.2.1.14 ("Natura")	codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"	
campo 2.2.1.16.1 ("TipoDato")	"Intento"	
Per ogni dichiarazione d'intento deve essere compilato il blocco 2.2.1.16 (AltriDatiGestionali)	campo 2.2.1.16.2 ("Riferimento testo")	Protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento (è composto da due parti: la prima, formata da 17 cifre; la seconda, di 6 cifre, che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/" – es. 08060120341234567-000001)
	campo 2.2.1.16.4 ("Riferimento data")	data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento

Al termine delle procedure di controllo, l’eventuale invalidazione della dichiarazione d’intento ritenuta illegittima è comunicata via pec e comporta lo scarto della fattura elettronica del fornitore che riporti l’indicazione della dichiarazione di intento legittima.

VAI AL PROVVEDIMENTO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provvedimento+del+28+ottobre+2021+Antifrode.pdf/33cec057-3e07-f618-969d-dce631777b56>



Autorizzato il “regime quadro” per gli aiuti fiscali ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo (art. 1, comma 13, DL 41/2021)

Il 28 ottobre 2020 la Commissione europea ha pubblicato la decisione di approvazione di una serie di misure di aiuto di Stato notificate dall'Italia nel contesto della crisi Covid-19.

La decisione autorizza il regime quadro, previsto dall'art. 1, commi da 13 a 17 del DL n. 41/2020, che riguarda le misure elencate al comma 13 per le quali possono essere utilizzate le sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro.

Le condizioni e le modalità attuative per il calcolo dei massimali applicabili caso per caso saranno contenute all'interno del Decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, e di un Provvedimento dell'Agenzia delle entrate (ancora non pubblicati).

In attesa della pubblicazione del decreto ministeriale e del provvedimento citati, segnaliamo di seguito alcuni profili rilevanti presenti all'interno della decisione:

- Ogni impresa dovrà presentare un'autodichiarazione nella quale indicare l'importo totale degli aiuti ricevuti;
- L'ammontare degli aiuti va calcolato in relazione alla singola unità economica (“impresa unica” ai sensi del Regolamento *de minimis* n. 1407/2013), e non alla singola persona giuridica;
- Nell'autodichiarazione l'impresa deve indicare che l'aiuto non supera il massimale della sezione 3.1 o 3.12 (a seconda dei casi) previsto dalla versione del Quadro temporaneo vigente al momento della concessione dell'aiuto.

La Commissione precisa che, a seconda che l'aiuto sia stato concesso prima o dopo il 28 gennaio 2021, il valore nominale complessivo delle misure concedibili ai **sensi della sezione 3.1** del Quadro temporaneo non deve superare, per impresa unica, 800 000 euro, per gli aiuti concessi prima del 28 gennaio 2021, o 1,8 milioni di euro, per gli aiuti concessi a partire dal 28 gennaio 2021.



Per gli aiuti concessi ai sensi della **sezione 3.12** le corrispondenti soglie sono pari, rispettivamente, a 3 milioni, per gli aiuti concessi dal 13 ottobre al 27 gennaio 2021, e 10 milioni per gli aiuti concessi dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021.

La data di concessione corrisponde alla:

1. data di approvazione della domanda di aiuto se la concessione dell'aiuto è subordinata a domanda e approvazione;
2. data di deposito della dichiarazione dei redditi o data di approvazione della compensazione in caso di crediti d'imposta;
3. data di entrata in vigore della legislazione pertinente in altri casi;

Nel caso di **superamento dei limiti**, considerati *ratione temporis*, in assenza di restituzione volontaria da parte dell'impresa entro il 31 dicembre 2021, lo Stato italiano si impegna a recuperare l'aiuto;

- per gli aiuti concessi sulla base della sezione 3.12, l'impresa deve dichiarare che:
 - i. nel periodo ammissibile, determinato come il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021, o parti di tale periodo, ha subito un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Se il calo del fatturato si riferisce solo a parti del periodo ammissibile, nell'autodichiarazione l'impresa deve identificare tale periodo;
 - ii. l'intensità dell'aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti nel periodo ammissibile o il 90% nel caso di microimprese e piccole imprese. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti durante lo stesso periodo né dagli utili (cioè le entrate meno i costi variabili) né da altre fonti, quali assicurazioni o altre misure di aiuto.
 - iii. Se l'aiuto è concesso sulla base delle perdite previste, l'importo definitivo dello stesso è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o sulla base dei conti fiscali. Gli aiuti della sezione 3.12 non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.



La decisione autorizza anche altre misure contenute in vari Decreti legge emanati durante l'emergenza (n. 104/2020, n. 137/2020, n. 41/2021, n. 73/2021) e nella Legge di bilancio n. 178/2020.

Gli aiuti riguardano esenzioni fiscali (IMU), crediti d'imposta sul pagamento di canoni di locazione e leasing, la tariffa speciale per il canone RAI per il settore alberghiero e i pubblici esercizi, l'esenzione dal pagamento delle penalità in caso di ritardato pagamento delle imposte nel periodo tra marzo 2020 e dicembre 2021 e una serie di contributi a fondo perduto (DL n. 137/2020, art. 1, commi 1-10, art. 1-bis, art. 1-ter; DL n. 172/2020, art. 2; DL n. 41/2021, art. 1; DL n. 73/2021, art. 1, commi 1-4 e 5-15, art. 1, comma 30-bis, lettere a), b) e c)).



LINK ALLA DECISIONE

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202144/SA_62668_6079C1_7C-0000-C46C-93F4-71278570D3FC_173_1.pdf

Si avvisa che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il
Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 che detta
***disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.***

VAI AL DECRETO

[https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/
11/06/265/sg/pdf](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/06/265/sg/pdf)




Si segnala che la Commissione Europea ha avviato un **sondaggio** riguardante **l'implementazione del pacchetto IVA/E-Commerce**, al fine di poter fare una prima valutazione sull'andamento del nuovo sistema in questi **primi 6 mesi di applicazione** e di raccogliere i dubbi e le criticità riscontrate dagli operatori.

È possibile inviare il proprio riscontro compilando il questionario reperibile al seguente link: **[Survey on \(I\)OSS Experiences - EcommerceEurope](#)**

Il sondaggio resterà aperto fino alla fine dell'anno e i risultati ottenuti saranno condivisi nei primi mesi del 2022.






**GUIDA OPERATIVA
FATTURAZIONE ELETTRONICA
NEI RAPPORTI DI SCAMBIO CON
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

PREMESSA

L'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso ai **rapporti di scambio con San Marino** (art. 12 DL 34/2019): gli operatori economici di entrambi i Paesi potranno emettere le fatture tramite un sistema unico transfrontaliero che si appoggia sul Sistema di interscambio (SDI) secondo le regole tecniche definite dall'Agenzia delle Entrate.



AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO SOGGETTIVO	✓	SCAMBI TRA OPERATORI ECONOMICI (OPERAZIONI B2B): scambi tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti a San Marino e viceversa	
	✗	<input type="checkbox"/> Rapporti intercorrenti tra soggetti passivi d'imposta e cessionari soggetti privati (operazioni B2C); <input type="checkbox"/> Ipotesi previste da specifiche disposizioni di legge (es. forfettari, minimi etc.)	
AMBITO OGGETTIVO	✓	CESSIONI DI BENI	<ul style="list-style-type: none">• Cessioni verso San Marino• Acquisti da San Marino• Invio di beni verso San Marino• Invio di beni dall'Italia
	✗	<input type="checkbox"/> Trasferimenti di beni destinati a perizie, operazioni di lavorazione, manipolazioni usuali o al temporaneo utilizzo per l'esecuzione di prestazioni	
		<input type="checkbox"/> Prestazioni di servizi <input type="checkbox"/> Cessioni di mezzi di trasporto nuovi <input type="checkbox"/> Vendite a distanza di beni <input type="checkbox"/> Cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi	

DEROGHE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
vd. slide 39-40

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (MOMENTO IN CUI L'IMPOSTA DIVIENE ESIGIBILE)


Regola generale

all'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato italiano o dal territorio di San Marino



Effetti traslativi o costitutivi dell'operazione prodotti in un momento successivo alla consegna\spedizione

Al momento in cui **si manifesta l'effetto traslativo o costitutivo** e comunque **entro un anno** dalla consegna o spedizione



Trasferimento in dipendenza di contratti estimatori o simili

All'atto della **loro rivendita a terzi**.
Se i beni non sono restituiti anteriormente, alla **scadenza del termine pattuito** dalle parti e in ogni caso dopo il **decorso di un anno** dalla consegna o spedizione




Fattura anticipata o pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo

alla data della fattura o a quella del pagamento
(limitatamente all'importo fatturato o pagato)



MODALITA' DI FATTURAZIONE



CESSIONI VERSO SAN MARINO



FATTURA ELETTRONICA

- Indica in fattura:
 - numero identificativo del cessionario sammarinese;
 - codice destinatario 2R4GTO8;
 - nel campo “natura” il codice “N3.3” (“non imponibili - cessioni verso San Marino”)
- Trasmette le fatture così compilate tramite Sdl all’Ufficio tributario di San Marino

1- Cedente italiano

- Verifica il regolare assolvimento dell’imposta;
- convalida la regolarità della fattura;
- comunica l’esito del controllo all’Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

2 – Ufficio tributario di San Marino

- Mette a disposizione del cedente italiano all’interno dell’area riservata la fattura convalidata, consentendogli di visualizzare telematicamente l’esito del controllo operato dall’Ufficio di San Marino.

3 – Agenzia delle Entrate

CESSIONI VERSO SAN MARINO



FATTURA CARTACEA

- Emette tre fatture, due delle quali sono consegnate al cessionario sammarinese;
- riceve la fattura vidimata dal cessionario sammarinese

1- Cedente italiano

- Restituisce al cedente italiano un esemplare di **fattura vidimata** con indicazione della data, minuita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino – Uff. tributario»

2- Cessionario sammarinese

ACQUISTI DA SAN MARINO



FATTURA ELETTRONICA CON ADDEBITO DELL'IVA

- Emette fattura con l'indicazione dell'imposta
- Versa all'ufficio tributario di San Marino l'imposta incassata dal cessionario

1- Cedente sammarinese

- Entro 15 giorni, riversa le somme ricevute all'Agenzia delle entrate
- trasmette gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti ai versamenti
- Attende l'esito dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. In caso di esito negativo deve versare le somme carenti

2 - Ufficio tributario di San Marino

- Entro 15 giorni verifica la corrispondenza tra versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e dà comunicazione all'ufficio tributario di San Marino.
- Comunica al cessionario l'esito positivo del controllo tramite l'area riservata.
- In caso mancata corrispondenza chiede all'ufficio di San Marino versamenti integrativi o provvede a restituire le somme incassate in eccesso

3 – Agenzia delle Entrate

- Una volta ricevuta la comunicazione di esito positivo dei controlli **può detrarre l'IVA** assolta sull'acquisto

4 – Cessionario italiano

ACQUISTI DA SAN MARINO



FATTURA CARTACEA CON ADDEBITO DELL'IVA

- Emette la fattura in tre esemplari, indicando il proprio numero di identificazione e la partita IVA del cessionario italiano;
- presenta all'Ufficio Tributario di San Marino dette fatture e un elenco riepilogativo in tre esemplari, consegnando la somma corrispondente all'IVA dovuta;
- trasmette al cessionario italiano la fattura originale, restituita dall'Ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrato con impronta a secco.

1- Cedente sammarinese

- Acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta i relativi elenchi riepilogativi;
- entro 15 giorni riversa le somme ricevute all'Agenzia delle Entrate a cui trasmette i tre esemplari delle fatture ricevute e le tre copie dei relativi elenchi compilati dal cedente sammarinese

2 - Ufficio tributario di San Marino

- Entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti, verifica la corrispondenza tra versamenti e dati delle fatture e comunica l'esito all'Ufficio di San Marino;
- restituisce all'Ufficio parte della documentazione in segno di ricevuta;
- trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo;
- in caso mancata corrispondenza chiede all'ufficio di San Marino versamenti integrativi o provvede a restituire le somme incassate in eccesso

3 – Agenzia delle Entrate

- Annota nel registro acquisti la fattura originale, trasmessa dal cedente sammarinese
- opera la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.

4 – Cessionario italiano

ACQUISTI DA SAN MARINO



FATTURA ELETTRONICA SENZA ADDEBITO DELL'IVA

- Emette la fattura senza addebitare l'IVA

1- Cedente sammarinese

- riceve la fattura tramite Sdl dal cedente sammarinese;
- **assolve l'imposta tramite reverse charge** (art. 17, comma 2, DPR 633/1972), **integrando** l'ammontare dell'imposta dovuta (Tipo documento TD19) e annota il documento nel registro delle vendite e in quello degli acquisti secondo le modalità e i termini ordinari

2- Cessionario italiano

NB



L'Agenzia ha chiarito che il cessionario italiano può integrare la fattura ricevuta e assolvere l'imposta quando riceve e visualizza la fattura all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi, **senza dover aspettare l'esito positivo dei controlli da parte dell'Ufficio competente** (con il provv. n. 248717 del 2021 l'Agenzia ha rettificato quanto indicato nel precedente documento di prassi (provv. n. 211273/2021 - punto 4.2) che subordinava l'applicazione del reverse charge all'esito positivo dei controlli.


ACQUISTI DA SAN MARINO



FATTURA CARTACEA SENZA ADDEBITO DELL'IVA

- Emette la fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia la partita IVA del cessionario italiano;
- presenta all'Ufficio tributario di San Marino le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
- trasmette al cessionario italiano una delle due fatture restituita dall'Ufficio tributario di San Marino dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.


1- Cedente sammarinese



- Riceve la fattura dal cessionario e provvede ad assolvere all'imposta tramite reverse charge (art. 17 co. 2 del DPR 633/72);
- annota le fatture nei registri delle vendite e degli acquisti secondo le modalità ed i termini ordinari;
- opera la detrazione dell'imposta

2- Cessionario italiano

REGOLARIZZAZIONE DELLE FATTURE



ALTRI ADEMPIMENTI

	CESSIONI A TITOLO ONEROSO DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI (ART. 14 DM)	<p>Sono rilevanti ai fini IVA nello Stato di destinazione.</p> <p>L'acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di emettere fattura con indicazione dell'IVA. In caso contrario deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I cedenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono fruire del rimborso dell'imposta pagata sull'acquisto dei mezzi.</p>
	VENDITE A DISTANZA DI BENI (ART. 15 DM)	<p>Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti privati scontano l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno in corso.</p> <p>Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni. In tale ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli operatori economici con sede, residenza o domicilio in Italia possono comunicare l'opzione per il pagamento dell'imposta nel territorio di San Marino nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata. Questa ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni (art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93);• gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni da assoggettare all'imposta in Italia, devono nominare un rappresentante fiscale (art. 17 co. 3 del DPR 633/72).

	<p>CESSIONI DI ENTI NON SOGGETTI PASSIVI (ART. 16 DM)</p>	<ul style="list-style-type: none">❑ Enti e associazioni non soggetti passivi IVA in Italia → se l'ammontare dei loro acquisti supera nell'anno solare precedente (ovvero in quello in corso) il limite di 8.000 euro, sono tenuti a corrispondere l'IVA in Italia; al di sotto di tale limite, l'IVA è assolta nella Repubblica di San Marino a meno che non esercitino l'opzione per il pagamento dell'imposta in Italia presentando periodicamente all'Agenzia delle Entrate il Modello INTRA 13.❑ Enti non commerciali, soggetti passivi IVA in Italia → per gli acquisti effettuati da operatori di San Marino, assolvono l'IVA anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali registrando la fattura di acquisto con addebito d'imposta nella propria contabilità. Se ricevono fattura senza addebito dell'IVA, sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate il Modello INTRA 12 e a versare l'imposta dovuta.
	<p>PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 20 DM)</p>	<p>Per le prestazioni rese nei confronti di operatori economici di San Marino che abbiano comunicato al fornitore il proprio numero di identificazione IVA, la fattura può essere emessa in formato elettronico via SdI, il quale la trasmette all'Ufficio tributario sammarinese per il successivo inoltro al committente.</p>